

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – COMUNICAZIONE DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO IMU.**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .....  
NATO/A A ..... PROV. .... IL .....  
RESIDENTE A ..... PROV. .... VIA/PIAZZA .....  
..... N. .... CAP .....  
TEL ..... CELL ..... E-MAIL/PEC .....

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI .....  
.....

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CON SEDE LEGALE IN ..... PROV. ....  
VIA/PIAZZA ..... N. .... CAP .....

**COMUNICA LA COMPENSAZIONE DEI SEGUENTI IMPORTI:**

**IMPORTI A CREDITO UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE:**

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA IN CUI È MATURATO IL CREDITO	IMPORTO A CREDITO <sup>1</sup>	NOTE
<b>IMU</b>			

<sup>1</sup> Indicare l'importo di cui si è a credito, senza interessi.

**IMPORTI A DEBITO COMPENSATI CON GLI IMPORTI A CREDITO SUDETTI:**

TRIBUTO	ANNO D'IMPOSTA DA COMPENSARE	IMPORTO A DEBITO DA COMPENSARE	IMPORTO COMPENSATO CON IL CREDITO	EVENTUALE IMPORTO A DEBITO RESIDUO <sup>2</sup>
<b>IMU</b>				

<sup>2</sup> Nel caso in cui rimanga un importo a debito dopo la compensazione, esso va ovviamente versato con le modalità di pagamento ordinarie. Nel caso invece in cui residui un importo a credito dopo la compensazione, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso, compilando la parte sottostante.

**COMUNICA inoltre**

*(solo nel caso che l'importo a credito non sia esaurito con la compensazione)*

che l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sarà utilizzato in compensazione sui versamenti successivi.

*ovvero*

di non volere compensare l'importo a credito che residua dalla compensazione suddetta sui versamenti successivi, per cui se ne chiede il rimborso.

**DICHIARA**

di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e utilizzate in compensazione, impegnandosi a non presentarla in futuro.

*ovvero*

che il rimborso delle quote versate in eccedenza è stato richiesto con domanda presentata in data ....., domanda che si intende rinunciata con la effettuazione della compensazione sopra indicata.

ALLEGATI:

.....  
.....

DATA .....

FIRMA .....

**Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016**

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito [www.comune.lucca.it](http://www.comune.lucca.it) accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

## **AVVERTENZE**

### **Modalità di presentazione.**

La comunicazione di compensazione si presenta tramite PEC all'indirizzo: [comune.lucca@postacert.toscana.it](mailto:comune.lucca@postacert.toscana.it); oppure mediante spedizione per posta o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune - Palazzo Orsetti - P.zza San Giovanni Leonardi n° 3 (verificare il relativo orario di apertura per la consegna diretta). La richiesta non si presenta direttamente all'Ufficio Tributi.

### **Termini di presentazione.**

La comunicazione di compensazione va presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare ovvero, nel caso che si voglia utilizzare il credito per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento, entro la scadenza del termine di pagamento del provvedimento (di regola 60 giorni dalla sua notificazione).

### **Casi in cui non è ammessa la compensazione.**

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva. Non è ammessa tra IMU-TASI e la TARI (tassa rifiuti), né con altri tributi comunali.

### **Inesistenza del credito compensato.**

Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.